



COMUNE DI MOTTA SANT' ANASTASIA
PROVINCIA DI CATANIA

**AREA IV[^] TECNICA
LAVORI PUBBLICI**

Il Resp. del Procedimento:

Tel. _____ fax _____
E.mail _____

**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE E SPECIFICHE
TECNICHE**

(art. 23 comma 15 D. Lgs. 50/2016)

SERVIZIO ATTINENTE ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI DIAGNOSTICHE ED EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE TECNICHE FINBALIZZATE ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO G. D'ANNUNZIO NONCHE' AL CONSEGUENZIALE AGGIORNAMENTO DELLA RELATIVA MAPPATURA, PREVISTE DALL'O.P.C.M. N. 3274 DEL 20/03/2003.

**CUP: I33I18000160002
CIG: Z2D28FCE07**

ART. 1 –

PREMESSA

Il presente Capitolato tecnico fornisce le prescrizioni e indicazioni per la verifica di vulnerabilità di livello 1 e 2 da effettuare ai sensi della OPCM 3274/2003 ed in conformità alle NTC2008, per l'edificio scolastico – Plesso Scuola Elementare - I.C. G. D'Annunzio.

ART. 2 –

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

La prestazione è configurata quale appalto di servizio tecnico di cui all'art. 24 e 46 del D. Lgs. n.50/2016. L'incarico di ANALISI E DIAGNOSTICA PER LA SICUREZZA CONTRO IL RISCHIO SISMICO secondo la metodologia di legge NTC 2018 ED INDIRIZZI REGIONALI (ALLEGATO 2) è finalizzato a conseguire:

1. Ricostruzione storico-critica degli edifici;
2. Definizione del rischio sismico del territorio in cui sono inseriti gli edifici;
3. Valutazione dell'esposizione al rischio sismico degli edifici;

4. Valutazione azione sismica;
5. Rilievo geometrico e strutturale degli edifici; (verifica aggiornamento documenti esistenti)
6. Esecuzione di indagini e prove in situ per la caratterizzazione meccanica dei materiali e dettagli costruttivi pertinenti analisi di laboratorio secondo le prescrizioni delle NTC 2018
7. Verifica della sicurezza in presenza di azioni sismiche;
8. Valutazione dell'indice di rischio sismico;
9. Classificazione sismica;

N.B.: Con Decreto del 15 Gennaio 2004 pubblicato sulla GURS n. 7 – Parte I del 13 Febbraio 2004 - viene inserita una "Nuova classificazione sismica per la Regione Siciliana" che prevede, per le strutture strategiche rilevanti e fra esse le scuole, il cui collasso comporterebbe gravi conseguenze in termini di perdite di vite umane, ricadenti in zona sismica 2 (ai fini delle verifiche di cui all'OPCM 3274/2003) che le verifiche debbano essere eseguite secondo quanto disposto per la zona 1.

Eventuali indagini geologiche che si rendessero necessarie per le finalità della prestazione di cui al presente capitolato e la relativa relazione geologica saranno a carico dell'affidatario. Si precisa inoltre che la redazione dell'eventuale relazione geologica dei siti oggetto di indagine è INCLUSA nel presente incarico. Sono inoltre incluse le indagini e le prove da svolgere sui terreni. Tali indagini, subappaltabili, devono consentire di raggiungere il livello di conoscenza minimo LC2.

La prestazione professionale finalizzata alla vulnerabilità sismica e studio di fattibilità tecnico economica degli interventi di miglioramento/adequamento sismico dovrà essere articolata nelle seguenti fasi:

1. Metodologica, consistente nell'individuazione dell'organismo strutturale e delle fasi attuative delle verifiche tecniche di vulnerabilità sismica:
 - a. Il livello dei dati disponibili in relazione a quanto necessario al raggiungimento del livello di conoscenza minimo prescritto per la struttura stabilito in LC2;
 - b. I documenti disponibili o da acquisire per l'esecuzione del rilievo di dettaglio strutturale;
 - c. L'ipotesi preliminare e sommaria della campagna di indagini diagnostiche necessarie per accertare le caratteristiche geometriche, di resistenza e dei materiali esistenti e le caratteristiche meccaniche dei terreni di fondazione;
 - d. Le ipotesi preliminari delle modellazioni numeriche, della tipologia di analisi strutturale e le procedure che si intendono adottare per la definizione dei livelli di sicurezza, nonché la definizione dei valori di accelerazione al suolo corrispondenti agli stati limite definiti dalle norme tecniche vigenti che si intende prendere a riferimento per le verifiche.
2. Indagine di diagnostica strutturale/piano delle indagini, consistente nella pianificazione delle indagini finalizzate alla verifica di vulnerabilità sismica che si articolerà in:
 - a. Fase I: rilievo geometrico strutturale. Verranno espletate le seguenti attività: esame della documentazione disponibile; definizione dei dati dimensionali e dello schema planoaltimetrico; caratterizzazione geomorfologica del sito; rilievo del quadro fessurativo e/o di degrado; descrizione della struttura e sintesi delle vulnerabilità riscontrate e/o possibili. Il suddetto studio sarà corredato di specifica documentazione fotografica;
 - b. Fase II: definizione di dettaglio del PIANO DI CONOSCENZA DELLE INDAGINI che si ritengono necessarie per il raggiungimento del livello di conoscenza minimo richiesto LC2. Il piano dovrà definire puntualmente tutti i saggi, prelievi ed indagini in sito ed in laboratorio che il professionista ritiene necessarie per definire: la caratterizzazione geometrica, i dettagli costruttivi e le proprietà dei materiali. Il suddetto piano di indagine dovrà essere corredato dagli elaborati planimetrici recanti l'indicazione di tutte le indagini ed un computo metrico delle stesse, comprensivo delle opere edili accessorie per i saggi, i prelievi ed i ripristini.

3. Acquisizione dati per determinare il livello di conoscenza, tramite l'esecuzione dei saggi, prelievi ed indagini e successiva restituzione dei risultati sotto forma di relazione specialistica di dettaglio corredata dei certificati di prova e completa della valutazione ed interpretazione dei risultati. Le prove sui materiali per le verifiche tecniche dovranno essere effettuate da laboratori abilitati al rilascio delle certificazioni previste dalla normativa vigente. I dati acquisiti andranno a far parte della relazione finale in cui dovrà essere certificato il livello di conoscenza raggiunto, dovranno essere valutate le tipologie dei materiali e le loro caratteristiche statiche e deformative da utilizzare per le verifiche con indicazione dei relativi fattori di confidenza e coefficienti di sicurezza parziali.
4. Modellazione strutturale e verifiche di vulnerabilità. In questa fase, con riferimento alle informazioni dedotte dalle fasi precedenti, si definirà un modello numerico della struttura che ne rappresenti il più fedelmente possibile le distribuzioni di massa e di rigidezza effettiva, valutando altresì gli aspetti di regolarità, di idoneità statica e di comportamento strutturale di elementi costruttivi secondari che condizionano la successiva fase di verifica. Pervenuti a tale modellazione strutturale, il tecnico dovrà eseguire le elaborazioni di calcolo, le verifiche di vulnerabilità e le considerazioni critiche necessarie ad esprimere un giudizio in merito agli indicatori di rischio desunti, necessari alla definizione globale di vulnerabilità dell'edificio. In dettaglio, l'attività si articolerà come segue:
 - Modellazione strutturale
 - Verifiche di vulnerabilità di livello 1
 - Verifiche di vulnerabilità di livello 2

I risultati andranno a completare la relazione tecnica finale in cui verranno illustrati i risultati delle verifiche eseguite e procedere ad una analisi critica delle risultanze delle stesse. Tale elaborato dovrà essere redatto in conformità alle SPECIFICHE TECNICHE di cui al "Manuale per la stesura della relazione tecnica per la valutazione della vulnerabilità di edifici esistenti" ai sensi del D.M. 14/01/2008/Agg. D.M.17.01.2018 e della Circolare n. 617/2009. La fase si concluderà con la consegna della relazione tecnica.

5. Rilievo del quadro fessurativo, eventuale analisi di dissesti in atto, e individuazione di eventuali caratteristiche geomeccaniche inadeguate al trasferimento dei carichi, o individuazione di cedimenti fondali localizzati in atto.
6. Elaborati dei risultati della valutazione di vulnerabilità sismica: La sintesi dei risultati della valutazione della vulnerabilità sismica dovrà essere prodotta attraverso adeguati elaborati grafico/documentali e riportare in particolare i seguenti documenti:
 - schede di sintesi della verifica sismica per gli edifici strategici ai fini della protezione civile o rilevanti in caso di collasso a seguito di evento sismico" secondo la scheda conforme all'Ordinanza n. 3274/2003 - articolo 2, commi 3 e 4, D.M. 14/01/2008 e D.M. 17.01.2008 (ALLEGATO 2 - Indirizzi regionali per l'effettuazione delle verifiche tecniche di adeguatezza sismica di edifici ed infrastrutture strategiche ai fini di protezione civile o rilevanti in conseguenza di un eventuale collasso e relativo programma temporale attuativo - D.D.G. n. 1372 - Regione Siciliana, Presidenza, Dipartimento Regionale di Protezione Civile).
 - Redazione descrittiva, con maggiore dettaglio, per le informazioni previste nelle schede al paragrafo "previsione di massima di possibili interventi di riparazione/miglioramento/adeguamento sismico", in particolare con riferimento al punto "Interventi migliorativi prevedibili". Nella relazione il tecnico dovrà:
 - descrivere gli interventi di riparazione o intervento locale utili a porre rimedio alle carenze più gravi riscontrate ed individuare graficamente gli stessi (tavole grafiche) in maniera schematica in una o più planimetrie da allegare alla relazione;
 - esplicitare la stima degli indicatori di rischio raggiungibili in seguito all'esecuzione di detti interventi rispetto la condizione di salvaguardia della vita umana (SLV) o, in alternativa alla condizione di collasso(SLC);

Le fasi della valutazione della vulnerabilità sismica si concluderanno con la consegna di tutta la documentazione grafico/documentale e schede di cui sopra.

Si specifica che nel caso in cui l'indice di vulnerabilità sismica risulti inferiore a 0,8 l'operatore economico incaricato dovrà preventivare gli interventi necessari e stimare la spesa relativa al fine del raggiungimento di un indice di vulnerabilità sismica almeno pari a 0,8.

Oltre quanto sopra specificato il professionista dovrà trasmettere la seguente documentazione:

- a. elaborati grafico/ documentali dello studio di vulnerabilità sismica come prescritti negli allegati al presente;
- b. la "SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA VERIFICA SISMICA DI "LIVELLO 2" predisposta ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 20/03/2003 e s.m.i., come recepita con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile n. 1372 del 28/12/2005 con le modificazioni di cui al Decreto dello stesso Dipartimento n.455 del 03/06/2009.
- c. La dichiarazione del professionista incaricato, ai sensi dell'allegato B del D.M. n. 65 del 07/03/2017, con la quale, sulla base delle indagini e delle valutazioni effettuate venga asseverata la "Classe del Rischio Sismico dell'edificio scolastico, secondo il c.d. "Metodo Convenzionale" dettagliato al par. 2.1 delle "Linee Guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni" approvate con D.M. n.58 del 28/02/2017 e s.m.i.;
- d. tutta la documentazione inerenti le indagini e le prove di laboratorio e in situ, le certificazioni sui materiali, e ogni altra documentazione utile a definire i modelli e la metodologia di valutazione del rischio sismico in ottemperanza all'O.P.C.M. 3274/2003;
- e. (se ricorre: indice di vulnerabilità < 0.8) elaborati tecnici e contabili secondo l'art. 23, commi 5 e 6 del Codice dei Contratti, in combinato disposto con gli artt. da 14 a 21 del D.P.R. n. 207/2010, che definiscano, oltre che gli interventi eventualmente necessari ai fini del raggiungimento dell'indice di vulnerabilità sismica pari ad almeno 0,8, anche la stima dei relativi costi.

ART.3

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

3.1 Soggetti partecipanti

Possono partecipare alla presente gara i soggetti di cui all'art. 46 del Codice dei contratti, i soggetti stessi che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48 del medesimo Codice, i soggetti di cui al predetto art. 46 riuniti o che intendono riunirsi o consorziarsi con i soggetti di cui all'art. 45 del Codice, in possesso dei requisiti previsti dal elaborato.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 46, comma 2, 47 e 48 del Codice e del D.M. Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263.

Per effetto della vigenza in Sicilia dell'art. 12 della l.r. 12/2011 e s.m.i. che ha istituito l'Albo unico regionale con l'elenco dei professionisti ove sono iscritti, ad istanza di parte, soggetti ex art. 90, comma 1, lettere d), e), f), fbis) ed h) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. oggi trasfusi nel D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento di incarichi professionali per corrispettivi inferiori alla soglia pari ad € 100.000,00, IVA e oneri previdenziali esclusi, questo Ente deve attingere per le procedure di affidamento di cui all'allegato IIA cat. 12 del D. Lgs. 163/2006 (oggi D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

E' quindi richiesta l'avvenuta iscrizione al suddetto elenco detenuto presso il Dipartimento regionale tecnico presso l'Assessorato regionale Infrastrutture e Mobilità.

Ai sensi di quanto disposto dal "Regolamento recante la definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee" approvato con D.M. 2 dicembre 2016, n. 263:

- le società di professionisti di cui all'art. 46, comma 1, lettera b) del Codice devono possedere i requisiti previsti dall'art. 2 del D.M. 263/2016;
- le società di ingegneria di cui all'art. 46, comma 1, lettera c) del Codice devono possedere i requisiti previsti dall'art. 3 del D.M. 263/2016;

Si precisa che, non trattandosi di concorso di progettazione, né di incarico di progettazione, ma propeedeutico e di supporto alla stessa, ai sensi dell'art. 24, comma 5 del D.lgs.50/2016 e s.m.i., non è richiesta la presenza del "giovane professionista".

Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni di cui all'art. 45, comma 1 e gli operatori di cui all'art. 49 del Codice alle condizioni indicate, oltre alle condizioni di cui al presente elaborato.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 3.2

Requisiti generali e di capacità tecnica e professionale

Per partecipare al presente avviso di manifestazione di interesse i soggetti di cui al precedente punto 3.1, in possesso di quanto sopra richiamato, dovranno possedere:

- Requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art.83 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i come di seguito:
 - 1.1 Requisiti idoneità professionale (articolo 83, comma 1, lett. a) del Codice)
 - A. per i professionisti singoli o associati:
 - Laurea magistrale in Ingegneria o Architettura ed iscrizione al proprio albo professionale;
 - B. per le società, consorzi, e GEIE:
 - iscrizione alla CCIAA per lo specifico oggetto del presente appalto.
 - 1.2 Capacità economica e finanziaria:
 - Conseguimento di un fatturato globale, per servizi di ingegneria e di architettura, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la data di RdO di importo pari almeno a 1,5 volte l'importo stimato del servizio richiesto (€ 25.803,91*1,5), iva esclusa;
 - 1.3. Capacità tecnica e professionale:
 - aver espletato direttamente quale libero professionista o, quale società, attraverso proprio collaboratore in servizio da indicare nella composizione proposta nell'offerta presentata oppure, se in raggruppamento temporaneo, indicando il tecnico con cui concorre, almeno due studi di vulnerabilità sismica di LC almeno 2, negli ultimi 5 anni producendo apposito atto di avvenuto affidamento di incarico pubblico o privato;

Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all'articolo 89 del codice il concorrente, singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete ai sensi dell'art. 45 del codice può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo di cui agli artt. 83 comma 1 lett. b) e c) e 84 del codice, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, anche appartenente al medesimo raggruppamento.

ART.4

ALTRE CONDIZIONI

Si intendono incluse nell'incarico le seguenti prestazioni accessorie, speciali e specialistiche:

- prelievo di campioni dei materiali e ripristino delle finiture;
- demolizione degli intonaci e ripristino delle finiture
- esecuzione delle prove di laboratorio.

L'Amministrazione si impegna a fornire al tecnico, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione agli edifici, specie rilievi di qualunque genere, la cui carenza non potrà comunque costituire in alcun modo causa di mancata o ritardata prestazione. Il professionista incaricato si impegna a:

- far eseguire a sue spese i prelievi, i saggi ed i ripristini, nonché le prove di laboratorio sui materiali per le verifiche tecniche, che dovranno essere effettuate, per i casi previsti dalle norme, esclusivamente da laboratori abilitati al rilascio delle certificazioni previste dalla normativa vigente;
- produrre due copie cartacee e una copia su supporto informatico di ciascun elaborato. Tali materiali si considerano già retribuiti con il compenso qui stabilito.

In particolare, con riferimento alle verifiche dei rilievi geometrici, architettonici e strutturali, il professionista dovrà trasmettere i files in formato elettronico sia editabile (.dwg) sia in pdf.

Tutti gli oneri e le spese relativi al presente incarico, ivi inclusi la duplicazione della documentazione tecnica, sono ricomprese nel corrispettivo contrattuale.

Ferma restando la proprietà intellettuale di quanto progettato, a favore del professionista incaricato, l'Amministrazione è autorizzata all'utilizzazione piena ed esclusiva delle relazioni, delle schede, degli elaborati e dei risultati oggetto dell'incarico.

ART.5

APPLICAZIONE DISPOSIZIONI CAPITOLO 8 D.M. 17/01/2018

Con riferimento ai diversi Livelli di Conoscenza (LC) che è possibile raggiungere in tema di valutazione delle costruzioni esistenti, si sottolinea come a ciascuno di essi corrisponda l'adozione di un determinato Fattore di Confidenza (FC), ossia l'adozione di un coefficiente di penalizzazione delle resistenze dei materiali la cui entità è inversamente proporzionale al livello di conoscenza stesso (p.to C8.A.1.B.3 - Circolare LLPP n. 617/2009). Si rammenta che in caso di LC1 (Conoscenza Limitata) risulta $FC=1.35$, ossia si è costretti in fase di verifica a considerare una penalizzazione del 35% delle resistenze dei materiali. In caso di LC2 (Conoscenza Adeguata) risulta, invece, $FC=1.20$. In caso di LC3 (Conoscenza Accurata), infine, risulta $FC=1.00$, ossia non si ha alcuna penalizzazione sulle resistenze dei materiali. Per quanto sopra, si ritiene opportuno al fine di limitare l'impatto delle indagini sulla attività istituzionale in corso raggiungere quantomeno il livello minimo LC2 richiesto per la verifica in oggetto, in quanto in tal caso gli esiti delle verifiche rispecchiano comunque in maniera aderente la reale prestazione della struttura, senza essere affetti da costi e disagi eccessivi per le finalità e le disponibilità di finanziamento dell'appalto.

Si sottolinea che è possibile sostituire sino al 50% delle prove distruttive con un numero almeno triplo di prove non distruttive. Data la particolarità dei fabbricati, si ritiene necessario sfruttare al massimo, ove possibile, e fatte salve motivate eccezioni, la modalità di esecuzione di prove non distruttive.

ART.6

CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Il corrispettivo della prestazione professionale, a corpo, posto a base di gara e soggetto a ribasso, è stabilito in € 32.740,00 di cui 25.803,91 base d'asta e € 6.936,09 per somme a disposizione dell'Amministrazione. L'importo del contratto, come determinato in sede di offerta, resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

La spesa sarà liquidata su presentazione di specifica fattura elettronica e previa verifica della regolarità della ditta in merito alle posizioni fiscali e previdenziali.

La Ditta si impegna ad assolvere a tutti gli obblighi, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, così come previsti dagli articoli 3 e 6 della legge n. 136/2010, e s.m.i;

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

La Ditta si impegna a comunicare per iscritto eventuali modifiche del conto dedicato e/o delle persone abilitate ad operare su tale conto.

La Ditta si obbliga ad esporre sulle fatture e su qualsiasi altro documento atto ad ottenere un pagamento da parte dell'Ente solo le coordinate bancarie del conto dedicato dichiarato in sede di stipula del contratto.

I pagamenti sono disposti previo accertamento della prestazione effettuata, in termini di qualità e quantità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Gli stessi verranno erogati con le seguenti modalità:

Anticipazione pari al 20%, alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa in materia di contabilità pubblica, previa produzione di polizza dell'operatore economico aggiudicatario nei confronti del Comune di Motta Sant'Anastasia ai fini della copertura per l'anticipazione, ai sensi del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. entro 60 giorni dalla stipula del contratto di appalto su esplicita richiesta dell'operatore economico aggiudicatario;

Pagamento intermedio, a rimborso delle spese effettivamente sostenute, adeguatamente giustificate, fino a un massimo del 90% dell'onorario previsto al lordo dell'anticipazione erogata;

-saldo previa positiva verifica del rendiconto finale e della documentazione attestante la spesa e l'avvenuta effettuazione del servizio affidato.

In ogni caso i pagamenti sono subordinati all'erogazione dell'ente finanziatore del contributo decretato.

ART.7 TERMINI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO RITARDO - RISOLUZIONE - PENALI

Le attività finalizzate al calcolo dell'indice di vulnerabilità sismica dell'edificio e la produzione/trasmisione della documentazione di cui al precedente art. 2, devono concludersi entro e non oltre giorni 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto/disciplinare.

Resta facoltà per la Stazione Appaltante procedere ad una sospensione dei tempi al termine di ciascuna fase qualora, a suo insindacabile giudizio, gli esiti emersi nelle diverse fasi dovessero rendere necessario un approfondimento ed una revisione dei procedimenti di esecuzione delle indagini e di verifica.

Le eventuali prestazioni relative al precedente art. 2 lett. e) dovranno essere svolte nei successivi 20 (venti) giorni.

Per ogni eventuale giorno di ritardo sarà applicata una penale pari allo 0,20% dell'importo posto a base della prestazione.

ART.8 INDEROGABILITÀ DEI TERMINI

Non costituiscono motivo di proroga dell'attività:

- la necessità di verifiche, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, che il professionista ritenesse di dover effettuare per procedere alla verifica in aggiunta al piano delle indagini precedentemente stabilito;
- le eventuali controversie tra il professionista e i soggetti da lui eventualmente incaricati della esecuzione delle indagini saggi prelievi e ripristini.

ART. 9 ATTESTAZIONE REGOLARE ESECUZIONE

Il servizio sarà oggetto di verifica di conformità tramite attestazione di regolare esecuzione emessa dal RUP nel corso dell'espletamento entro 20 gg dalla consegna di tutti gli elaborati e documenti relativi al servizio.

ART. 10 SUBAPPALTI

Sono subappaltabili le sole prestazioni afferenti in servizio di esecuzione delle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione

grafica degli elaborati progettuali. Per la disciplina del subappalto trova applicazione l'art. 31, comma 8, e art. 105 del D. Lgs 50/2016.

ART. 11

GARANZIE DELLA PERFETTA ESECUZIONE DEL SERVIZIO E COPERTURA ASSICURATIVA

Prima della stipulazione del contratto, il professionista dovrà prestare entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, una polizza assicurativa per "Responsabilità civile verso terzi", per danni che potrebbero derivare all'Ente od a terzi, dalla realizzazione del servizio di che trattasi, con un massimale unico minimo di € 1.000.000,00.

Il professionista si impegna a mantenere in validità l'assicurazione per tutta la durata dell'appalto. Qualora durante la durata del presente appalto la ditta appaltatrice ritenga di sostituire i rapporti assicurativi individuando un nuovo assicuratore, la ditta appaltatrice si impegna a produrre all'Amministrazione Comunale un nuovo contratto di polizza conforme a quanto precedentemente stabilito.

Il Professionista solleva il Comune di Motta Sant'Anastasia da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso.

Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti del Gestore del servizio e, in ogni caso, da questo rimborsate.

ART. 12

ESONERO DI RESPONSABILITA' PER L'ENTE

Il professionista risponde di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo nell'esecuzione del rapporto contrattuale a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà della ditta stessa; a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Ente; a terzi e/o cose di loro proprietà.

ART. 13

DIVIETO DI CESSIONE

E' vietato cedere anche parzialmente il contratto assunto sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione del contratto e l'eventuale risarcimento dei danni e delle spese causate all'Ente.

ART.14

ALLEGATI

Sono allegati al presente capitolato a farne parte integrante:

- ALLEGATO 1A- LINEE GUIDA INDAGINI DIAGNOSTICA STRUTTURALE
- ALLEGATO 2 - INDIRIZZI REGIONALI PER L'EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE TECNICHE DI ADEGUATEZZA SISMICA DI EDIFICI ED INFRASTRUTTURE STRATEGICHE AI FINI DI PROTEZIONE CIVILE O RILEVANTI IN CONSEGUENZA DI UN EVENTUALE COLLASSO E RELATIVO PROGRAMMA TEMPORALE ATTUATIVO - D.D.G. n. 1372 - REGIONE SICILIANA, PRESIDENZA, DIPARTIMENTO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
- ALLEGATO 3 - SCHEDA DI SINTESI DELLA VERIFICA SISMICA DI "LIVELLO 1" O DI "LIVELLO 2" PER GLI EDIFICI STRATEGICI AI FINI DELLA PROTEZIONE CIVILE O RILEVANTI IN CASO DI COLLASSO A SEGUITO DI EVENTO SISMICO (Ordinanza n.3274/2003 Art. 2 commi 3 e 4 - O.P.C.M 3505/2006 - DGR 408/03-DDG 3/04- - D.M.14 gennaio 2008).